

STATUTO E REGOLAMENTO
Società per la Cremazione Firenze APS
SOCREM FIRENZE APS

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 Giugno 2023

I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

ART.1

E' costituita, con sede in Firenze, la Associazione denominata “**Società per la Cremazione di Firenze APS**” in sigla “**SOCREM FIRENZE APS**”.

La durata della Società è illimitata come illimitato è il numero dei Soci.

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e rispetta ogni fede religiosa dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lettera a) D.Lgs. n.117 del 2017).

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e) D.Lgs. n.117 del 2017).

La Società ha i seguenti scopi:

a) Provvedere alla cremazione dei cadaveri secondo le esigenze della civiltà e dell'igiene, rispettando tutte le opinioni religiose e la piena libertà di qualunque rito;

b) custodire a tale scopo in perpetuo il Tempio, l'Ara Crematoria; i Colombari e tutti gli accessori costruiti ed eretti nel Cimitero di Trespiano (Firenze);

c) eseguire la cremazione dei Soci, dei cittadini stranieri e di tutti coloro che con regolare testamento olografo, da pubblicare a decesso avvenuto, avranno manifestato la volontà di far cremare la propria salma e ove le condizioni economiche della Società lo permettano, su deliberazione del Consiglio, andare incontro, nei limiti della disponibilità sociale, a quei Soci, che per provata indigenza non potessero provvedere al pagamento delle spese funerarie;

d) apportare all'Ara Crematoria tutte quelle modifiche ed applicazioni tali da facilitare il processo di cremazione nel rispetto delle norme ecologiche ed ambientali;

e) diffondere il principio della cremazione, a mezzo stampa, conferenze, conversazioni o con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo suddetto; pubblicare saggi, opuscoli, riviste, libri sulla cremazione, sia mediante iniziative culturali proprie, sia in collaborazione con altre istituzioni, promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, cercare di ottenere, sia dal Municipio che dal Governo, facilitazioni e disposizioni legislative a favore e per il maggior sviluppo della cremazione;

f) promuovere iniziative di utilità sociale sui temi legati al fine vita, all'accompagnamento nel dolore, all'elaborazione del lutto per informare e sensibilizzare la cittadinanza su problematiche che se vissute in solitudine aggravano sofferenza e isolamento.

g) favorire la costituzione di altre Società di Cremazione, procurando che le stesse aderiscano poi alla Federazione Nazionale;

h) in caso di morte dei Soci pretendere, con ogni mezzo, che le disposizioni dei medesimi, riferibili alla cremazione, siano esattamente e completamente eseguite.

i) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di enti locali;

j) gestire forni crematori in proprio e/o per conto di pubbliche amministrazioni o di terzi in genere.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

II DEI SOCI

ART. 3

Fanno parte della Società le persone senza distinzione di sesso, italiane e straniere, le quali abbiano compilato la domanda relativa su apposito modulo, fornito dalla Società stessa, e che abbiano pagato la tassa di ammissione e la tessera annuale i cui importi saranno fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in base al valore monetario.

ART. 4

Coloro che non avessero raggiunto la maggiore età, potranno fare parte del sodalizio facendo corredare la domanda dal consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 5

A tutti coloro che avranno pagato la quota di ammissione di cui all'Art. 3 verrà consegnato il regolare certificato di Socio.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 6

I Soci che lo desiderano possono versare, a titolo di deposito presso la Società e a loro piacimento, quelle somme che ritenessero opportune per coprire spese funerarie e per la concessione di loculi e sepolcreti, che la Società stessa contabilizza in conti individuali, restando inteso però che qualora queste nella loro misura non arrivassero a coprire la spesa, la differenza dovrà essere versata dagli eredi.

ART. 7

Ogni Socio è obbligato: all'osservanza di quanto contenuto nello Statuto Sociale, a cooperare nei

limiti delle proprie possibilità al conseguimento dei fini che si propone la Società per la Cremazione, a notificare tempestivamente alla stessa eventuali cambiamenti di domicilio e a pagare la quota sociale.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 15 (quindici) giorni;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta al Presidente.

ART. 8

Il Socio ha Facoltà di dimettersi, ma dalla somma eventualmente depositata nel proprio conto presso la Società, sarà incamerato il 10% (dieci per cento) per diritti di custodia e di Segreteria a favore del Sodalizio.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 9

Coloro, Soci o non Soci, che elargiranno alla Società un'oblazione in denaro superiore o pari a € 500,00 (cinquecento/00) saranno elencati fra i Soci Benemeriti di cui all'Albo d'Onore.

ART. 10

Il Socio che si rende moroso nel pagamento della tessera sociale per oltre cinque annualità, viene considerato dimissionario e la sua posizione sarà regolata con le norme dell'Art. 8.

ART. 11

Il Patrimonio della Società è costituito:

- a. dal fabbricato del Tempio situato nel Cimitero di Trespiano, dagli apparecchi di cremazione e cinerari in esso esistenti e dai locali della Sede Sociale;
- b. dai proventi della cremazione delle salme;
- c. dall'importo delle tasse sociali (quote di ammissione e tessere);
- d. dai Titoli ed Effetti Pubblici di proprietà della Società;
- e. dalle oblazioni che sia in oggetti che in denaro e per legati testamentari potessero essere lasciati alla Società;
- f. dai proventi delle tasse di concessione dei loculi e sepolcreti.
- g. da raccolta fondi;
- h. dai proventi finanziari rivenienti dalla gestione economica del patrimonio disponibile;
- i) da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore.

ART. 12

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

III ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 13

L'Esercizio sociale va dal 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio, previo un esatto inventario di tutte le attività da calcolarsi con criteri di oculata prudenza. Il residuo attivo netto risultante dal Bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa od impegno, sarà devoluto all'aumento del capitale sociale, ad eccezione del 10% (dieci per cento) il quale sarà devoluto alla costituzione di un fondo di riserva che servirà a sussidiare quei Soci meno abbienti indicati nell'Art.2, comma c).

Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

IV ORGANI SOCIALI

ART. 14

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

ART. 15

L'Assemblea Generale dei Soci è competente per decidere sulle seguenti deliberazioni:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 16

Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie. La convocazione deve farsi a mezzo di avviso postale o e-mail inviato a domicilio di ogni Socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora di convocazione nonché il luogo dov'è indetta l'Assemblea. L'Assemblea Ordinaria sarà convocata almeno una volta l'anno per trattare e deliberare, oltre che su tutti i comma posti all'ordine del giorno, sul Conto Consuntivo e sul Bilancio Preventivo della Società e per procedere all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo se scaduti per triennio, se revocati dall'Assemblea, se dimissionari. Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo durano in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 17

Il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo con tutti i documenti giustificativi, dovranno trovarsi presso la Sede della Società almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per dar modo ai Soci di prenderne visione.

ART. 18

Nella lettera o avviso postale d'invito saranno indicati tutti i comma posti all'Ordine del giorno da trattarsi in Assemblea. Nella stessa Assemblea non si potrà discutere o deliberare su argomenti che non siano stati specificati nell'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea sarà redatto dal Segretario della Società e firmato da lui e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

ART. 19

Le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie di prima convocazione sono valide con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno e trascorsa almeno mezz'ora dall'orario della prima convocazione, sono valide le assemblee con qualunque numero di Soci presenti. In assemblea straordinaria la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione della Associazione ed ogni deliberazione connessa dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati. In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre dalla seconda convocazione in poi l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 20

Ogni Socio oltre a disporre del proprio voto, può rappresentare un Socio impossibilitato ad intervenire all'Assemblea, previa relativa delega debitamente sottoscritta. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega e se i soci sono oltre 500 (cinquecento) di non più di due deleghe.

V DELLE ELEZIONI

ART. 21

L'elezione del Consiglio di Amministrazione sarà fatta a scrutinio segreto o in qualsiasi altra maniera che l'Assemblea sovranamente decida. Per essere eletti in Consiglio è necessaria un'anzianità di associazione superiore ad anni tre. Nel caso in cui l'Assemblea opti per lo scrutinio segreto il seggio sarà costituito dal Presidente dell'Assemblea o da persona dallo stesso delegata, dal Segretario e da tre Scrutatori nominati dall'Assemblea stessa. Non appena tutti i presenti in aula avranno votato il Presidente dichiara chiusa la votazione. Quindi, controllato il numero dei votanti verrà aperta l'urna e si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti. Dal Segretario che in tale qualità avrà presenziato, verrà redatto il relativo verbale, e dopo letto e approvato dal Seggio, sarà firmato dal Presidente del medesimo e dal Segretario stesso.

ART. 22

Le proposte di modificazione dello Statuto Sociale, debbono essere fatte dal Consiglio di Amministrazione o da almeno il dieci per cento dei Soci mediante domanda scritta e firmata

ART. 23

La Società è amministrata da un Consiglio composto da nove membri eletti dall'Assemblea Generale i quali eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 24

Il Consiglio ha facoltà di decidere su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Associazione contemplato nel presente Statuto e per quello che può essergli demandato dall'Assemblea dei Soci, potrà decidere sulle necessità amministrative e tecniche che nel corso della gestione si possono presentare.

ART. 25

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 26

Il Consiglio tiene seduta ordinaria di norma una volta al mese e comunque non meno di sei volte l'anno, e sarà convocato straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario, o quando almeno tre Consiglieri ne facciano domanda motivata scritta. Per la validità delle deliberazioni che saranno prese a maggioranza di voti, basterà la presenza di cinque membri, sempre che l'oggetto sul quale verrà deliberato sia stato chiaramente indicato nell'ordine del giorno che dovrà essere affisso all'interno della Sede Sociale almeno tre giorni prima della seduta e ripetuto anche sull'avviso di convocazione.

ART. 27

Il consigliere dichiarato decaduto dalla carica (per non aver partecipato alle adunanze per quattro volte consecutive senza dare giustificato motivo dell'assenza o che comunque decada dalla carica per qualsiasi altro motivo) sarà sostituito dall'Associato primo dei non eletti nelle precedenti elezioni oppure in mancanza sarà sostituito mediante elezioni suppletive.

ART. 28

Per gli affari di ordinaria amministrazione il voto sarà palese, per quelli riguardanti persone o la gestione straordinaria sarà segreto. I verbali delle adunanze, dopo l'avvenuta approvazione, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi ne ha fatto le veci.

ART. 29

Il Consiglio potrà convocare i Soci in Assemblea Straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno ed anche quando almeno il dieci per cento dei Soci ne facciano domanda scritta, indicando l'oggetto per il quale richiedono la convocazione.

VI DEL PRESIDENTE

ART. 30

Il Presidente è il rappresentante legale del Consiglio. Ha la firma di tutti gli atti della Società. Convoca e presiede le adunanze di Consiglio ordinarie e straordinarie. Esegue le convocazioni delle Assemblee Generali indette dal Consiglio o quando si realizzino le previsioni dell'Art. 29. Egli soprintende a tutto quanto si riferisce all'andamento della Società. In caso di immediato impedimento da parte del Presidente le relative attribuzioni verranno disimpegnate dal Vice Presidente. Per stare in giudizio o assumere impegni o addivenire a compromessi con chicchessia impegnanti la Società il Presidente dovrà sempre ottenere la previa autorizzazione del Consiglio. E' in facoltà del Presidente e sotto la sua responsabilità di delegare alcuni membri del Consiglio a compiere determinate funzioni a lui affidate.

DEL SEGRETARIO

ART. 31

Il Segretario è il Capo dell'Ufficio di Segreteria, redige i verbali delle adunanze del Consiglio, delle Assemblee Generali e delle conferenze Pubbliche. Cura che sia tenuto aggiornato il libro degli associati con le indicazioni prescritte. Inoltre tiene il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

DEL TESORIERE

ART. 32

Il Tesoriere tiene in regola il Libro Cassa registrando regolarmente le entrate e le uscite.

ART. 33

Il Tesoriere potrà tenere presso di se' solo una somma di denaro sufficiente a far fronte alle immediate necessità di ordinaria amministrazione. Le somme eccedenti dovranno, di volta in volta, essere versate presso un Istituto di Credito.

VII DELL'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 34

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

VIII DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci. Per tale delibera vale il disposto dell'Art. 19 ultimo periodo. Il saldo attivo della Società, sarà devoluto, dopo approvazione dell'Assemblea, ad un'altra Società di Creazione viciniera sempre che si tratti di Ente del terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 36

Per quanto non disposto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

REGOLAMENTO

Sommario

I DELLE CREMAZIONI	12
Art. 1 Svolgimento della cremazione	12
Art.2 Accesso al Tempio crematorio.....	12
Art.3 Raccolta delle ceneri	12
Art. 4 Deposito delle urne.....	12
II DEI LOCULI E DEL TERRENO.....	13
Art. 5 Assegnazione loculi e sepolcreti – Durata della concessione – Proroga della concessione	13
Art. 6 Perdita del diritto di concessione	13
Art. 7 Cura dei loculi e sepolcreti dati in concessione	13
Art. 8 Custodia ed alienazione dei monumenti e dei ricordi collocati su loculi o sepolcreti.....	14
Art. 9 Deposizione delle ceneri nei loculi e nei sepolcreti	14
Art. 10 Divieto di concessione di loculi e sepolcreti fra privati	14
Art. 11 Rinuncia alla concessione	14
Art. 12 Arredi su loculi e sepolcreti	14
Art. 13 Loculi o sepolcreti di concessionari non cremati	14
Art. 14 Spostamento urne cinerarie	15
Art. 15 Cinerario Comune	15
III NORME FINALI.....	15
Art. 16 Deroghe	15
Art. 17 Reclami	15
Art. 18 Modifiche al regolamento	15

I

DELLE CREMAZIONI

Art. 1 Svolgimento della cremazione

La cremazione della salma avverrà mediante l'inserimento nell'impianto di cremazione dell'intero feretro, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.

La cremazione avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni degli articoli 80 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) e 81 (commi 1 e 2) del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art.2 Accesso al Tempio crematorio

Le operazioni di cremazione saranno presenziate dal Responsabile Tecnico degli impianti di cremazione.

Per motivi di sicurezza durante le operazioni preliminari i parenti o gli eredi del defunto non potranno accedere ai locali degli impianti.

Effettuate le operazioni preliminari essi potranno assistere al momento dell'introduzione del feretro nell'impianto presenziando nella sala del Tempio Crematorio.

Terminata la fase di inserimento i locali verranno chiusi al pubblico per tutta la durata dell'operazione di cremazione.

All'infuori dei necrofori, dei dipendenti di imprese funebri, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di quelli della famiglia del defunto nessuno potrà accedere nei locali del Tempio Crematorio.

Sarà facoltà del Responsabile Tecnico degli impianti di cremazione, previo consenso dei parenti del defunto o di chi per essi, di ammettere ad assistere quelle persone che lo chiedessero per ragioni di studio

Art.3 Raccolta delle ceneri

La raccolta delle ceneri viene effettuata esclusivamente dal Personale Tecnico dell'impianto.

È rigorosamente vietato asportare qualsiasi residuo della cremazione.

Art. 4 Deposito delle urne

Dopo la cremazione le urne cinerarie in attesa di traslazione potranno essere conservate in deposito gratuito per 30 giorni presso i locali del Tempio Crematorio.

Trascorso tale periodo ogni ulteriore mese di deposito comporterà il versamento di un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione che, se effettuato con regolarità a cadenza almeno annuale, darà diritto a conservare l'urna in deposito presso i locali del Tempio Crematorio.

In caso di disinteresse, trascorsi 12 mesi senza che i familiari abbiano concluso le procedure per il ritiro dell'urna o trascorsi 18 mesi dall'ultimo pagamento regolare del deposito, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al Cinerario Comune senza ulteriori comunicazioni.

Tale operazione sarà annotata nell'archivio informatico della Società .

II

DEI LOCULI E DEL TERRENO

Art. 5 Assegnazione loculi e sepolcreti – Durata della concessione – Proroga della concessione

I loculi e i sepolcreti esistenti nell'area cimiteriale di pertinenza della Socrem e quelli che eventualmente potranno essere costruiti, vengono assegnati anche in vita in concessione ai Soci per un periodo di anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data di pagamento dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il periodo di concessione potrà prorogarsi per lo stesso tempo previo pagamento alla Società di un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Socrem, scaduto il termine di 30 (trenta) anni dalla deposizione dell'urna in un loculo, senza che sia stato richiesto il rinnovo della concessione, provvederà a liberare il medesimo e ad una nuova assegnazione a chi ne faccia richiesta.

Le ceneri rimosse dal loculo o dal sepolcreto saranno conservate in appositi locali per almeno 3 (tre) mesi dopodiché verranno riversate nel Cinerario Comune.

Tale operazione sarà annotata nell'archivio informatico dell'associazione.

Dell'imminente scadenza del loculo e del conseguente trasferimento delle ceneri nel Cinerario Comune sarà data comunicazione mediante avviso informativo collocato sul loculo interessato almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza stessa.

I loculi presi in concessione e mai utilizzati per tutta la durata della concessione, allo scadere della stessa torneranno a disposizione di Socrem.

Socrem provvederà a dare comunicazione agli interessati dell'imminente scadenza mediante apposizione di avviso informativo per almeno 30 (trenta) giorni sul loculo stesso.

In ogni caso sarà data priorità ai medesimi assegnatari per una successiva assegnazione.

Art. 6 Perdita del diritto di concessione

Il Socio concessionario in vita che si rende moroso nel pagamento della tessera sociale per oltre 5 annualità, viene considerato dimissionario e il loculo di cui era titolare di concessione, se non occupato, tornerà in possesso della Società.

Nel caso vi fossero urne cinerarie già tumulate esse resteranno sino a scadenza del periodo di concessione senza possibilità di ulteriore proroga.

La perdita del diritto di concessione si verifica anche nel caso di traslazione di urne da un loculo ad un altro o in un sepolcreto o in altro cimitero, di dispersione delle stesse o di affidamento delle ceneri a domicilio.

In tal caso il loculo o sepolcreto rimasto libero ritorna in piena disponibilità di Socrem, la quale non avrà nessun obbligo di rimborso per gli importi che fossero state versati all'atto della concessione.

Art. 7 Cura dei loculi e sepolcreti dati in concessione

La manutenzione dei loculi e dei sepolcreti dovrà essere curata dagli assegnatari.

Socrem verifica periodicamente lo stato dei loculi e dei sepolcreti.

Nel caso in cui si rilevi il deterioramento dei monumenti o dei ricordi collocati sui loculi e sui sepolcreti Socrem provvederà a darne avviso ai concessionari, se reperibili.

I concessionari dovranno provvedere nel più breve tempo possibile - in ogni caso entro tre mesi - ai necessari restauri.

Trascorso tale periodo e non avendo gli interessati provveduto ai necessari restauri i monumenti o ricordi in genere collocati sui loculi o sepolcreti potranno essere rimossi a cura di Socrem. .

Art. 8 Custodia ed alienazione dei monumenti e dei ricordi collocati su loculi o sepolcreti

I ricordi o monumenti rimossi per le circostanze descritte al precedente art. 7 oppure rimossi perché le ceneri sono state traslate in altro cimitero, affidate o disperse, rimarranno in deposito presso la Socrem per un periodo di 3 (tre) mesi.

Qualora alla scadenza del tempo sopra indicato non si fosse provveduto al ritiro degli stessi Socrem provvederà alla distruzione o alla alienazione incamerando il ricavato.

Art. 9 Deposizione delle ceneri nei loculi e nei sepolcreti

Nei loculi e nei sepolcreti è consentita solo la deposizione delle ceneri del concessionario, del coniuge, di persone che abbiano rapporti di parentela non superiori al terzo grado e di persone per le quali sia fatta specifica menzione all'atto di concessione o per le quali sia stata fatta esplicita richiesta dai familiari aventi diritto.

In caso di immissione di nuove ceneri, previo pagamento di un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la concessione in atto si interrompe e la decorrenza trentennale riparte dalla data di immissione di queste nuove ceneri.

Qualora un socio assegnatario di loculo chieda di tumulare in esso un'urna di un defunto non socio, ciò sarà concesso previo versamento di una quota sociale straordinaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Divieto di concessione di loculi e sepolcreti fra privati

È assolutamente vietata la concessione dei loculi e dei sepolcreti fra i privati.

Art. 11 Rinuncia alla concessione

I loculi e i sepolcreti concessi in vita ad i quali l'interessato rinunci rientrano nella piena disponibilità della società la quale non avrà nessun obbligo di rimborso per gli importi che fossero stati versati all'atto dell'assegnazione.

Art. 12 Arredi su loculi e sepolcreti

Sulle lapidi, sui pavimenti ove insistono loculi e sepolcri e nell'area del Cinerario Comune per ragioni di rispetto, decoro e sicurezza è vietata la collocazione di oggetti che comportino inciampo al camminamento e/o che invadano i marmi dei loculi confinanti.

Su loculi e sepolcri è tollerata soltanto l'apposizione di arredi funerari.

Il mancato rispetto di quanto prescritto comporterà la rimozione da parte di Socrem.

Art. 13 Loculi o sepolcreti di concessionari non cremati

I loculi o i sepolcreti rimasti liberi in seguito alla mancata cremazione del concessionario rientrano nella piena disponibilità della Socrem.

Anche il deposito eventualmente costituito in vita dal socio per coprire le spese funerarie sarà incamerato a favore della società qualora la cremazione non avvenga per qualsiasi ragione.

Art. 14 Spostamento urne cinerarie

La società si riserva il diritto, laddove esistano giuste ragioni tecniche o motivi di ordine estetico, di provvedere allo spostamento di urne cinerarie ubicate in qualsiasi locale del Tempio crematorio e dell'area esterna.

Art. 15 Cinerario Comune

L'immissione delle ceneri nel Cinerario Comune sarà effettuata a titolo gratuito per i soci, mentre per i non soci sarà richiesta una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

III

NORME FINALI

Art. 16 Deroghe

Qualunque deroga al presente regolamento dovrà risultare da atto scritto.

Art. 17 Reclami

I reclami dovranno essere comunicati a mezzo raccomandata o via pec alla sede in Firenze via dell'Ariente, 13 o presso gli uffici della Società al Tempio Crematorio.

Art. 18 Modifiche al regolamento

È facoltà del Consiglio di Amministrazione riesaminare in qualsiasi momento il presente Regolamento ed apportarvi le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie